

l'onore di esporre ieri sera alla Commissione, nel cui seno era stato chiamato a proposito di questa questione.

PRESIDENTE. In tal caso io domanderei alla Commissione se non crederrebbe bene di aggiungere qualche cosa onde spiegare questo senso.

DABORMIDA. Credo che per non far nascere nuove pretese si dovrebbe enunciare nell'articolo, che godranno di questo vantaggio coloro ai quali ne era stato dato affidamento. Se non s'introduce questa condizione, il Ministero sarebbe esposto a moltissime domande di aumento di pensione.

PRESIDENTE. Diremo dunque: « quelli cui si è dato affidamento. »

DABORMIDA. Ben inteso però nel caso che l'affidamento sia stato dato per decreto.

DI PETTINENGO, commissario regio. Allora proporrei di dire: « quelli ai quali è stato dato affidamento », inquantochè io suppongo ve ne abbiano di quelli ai quali una tale promessa sia stata fatta prima dell'epoca indicata nel progetto della Commissione: il quale affidamento risulti dal decreto di collocazione a riposo.

CADORNA. Mi pare che non basterebbe accennare l'affidamento, bisogna accennare quale affidamento; per la qual cosa mi parrebbe opportuno che si dicesse: « ai quali siasi dato affidamento di applicazione della legge che si è sancita dai poteri dello Stato. »

DABORMIDA. Io proporrei che si dicesse invece: « affidamento per decreto. »

LA HARMOLA, ministro per la guerra. Debbo dire alla Camera che il numero di coloro che si troverebbero compresi in questa disposizione è assai ristretto, e che in esso sono compresi in generale tutti gli ufficiali di merito, ai quali ripugnava in certo modo di dare la loro demissione, cosa per altra parte ch'era necessaria onde dare sfogo all'avanzamento degli ufficiali nell'armata.

QUAGLIA. Allora resta inutile di mettere l'epoca.

DI PETTINENGO, commissario regio. È quello che ho già detto.

PRESIDENTE. Cangierò la redazione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Si potrebbe dire: « il relativo affidamento. »

TECCHIO. Va benissimo, perchè si deve fare in modo che le due proposizioni siano soggiuntive e non congiuntive.

PRESIDENTE. Dovrebbe aggiungersi: « dopo il decreto di giubilazione. »

Lo rileggo:

« Articolo 44. Le disposizioni della presente legge si applicheranno eziandio ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, cui nel decreto di giubilazione fosse dato relativo affidamento. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene ora un altro articolo della Commissione:

« Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che si rendessero degni con servigi eminenti e straordinari resi alla patria. »

PETITTI, relatore. La Commissione prese ad esaminare la proposta dell'onorevole deputato Tecchio, relativa alla convenienza d'inserire nella legge un articolo simile a quello che notasi nella legge francese, per cui la nazione si riserva di remunerare per legge speciale i servigi eminenti e straordinari che le fossero resi da militari.

A primo aspetto può parer inutile di annunziare in una legge disposizioni per le quali saranno necessarie altre leggi,

tanto più che in virtù del diritto d'iniziativa accordato dallo Statuto al Governo ed ai membri del Parlamento siffatte leggi particolari potranno venir proposte dall'uno o dagli altri ogni qualvolta se ne presenterà l'occasione.

Però la Commissione concorre nell'avviso dell'onorevole signor Tecchio, che possa essere utile alla patria, che i militari sappiano ch'essa è disposta a rimeritare debitamente i servigi eminenti e straordinari che gli fossero resi.

A nome della Commissione vi propongo pertanto il seguente articolo:

« Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servigi eminenti e straordinari resi alla patria. »

Prego il presidente di non apporre ancora un numero a quest'articolo, dacchè mi riservo di proporre un altro, il quale lo dovrebbe precedere, qualora venisse adottato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

PETITTI, relatore. La Commissione, in seguito all'eccitamento avuto dall'onorevole deputato Tecchio, passò ad esaminare insieme al commissario regio se non fosse necessario d'inserire in questa legge un articolo a favore dei medici e chirurghi civili che prestano l'opera loro alla truppa in vari presidii dello Stato.

La Commissione ed il regio commissario riconobbero infatti che esiste un regio biglietto del 1833, il quale accorda un'annua pensione non maggiore di lire 400 ai detti medici e chirurghi civili, i quali avessero servito per 40 anni consecutivi.

Però detto regio biglietto emanò quando parecchi di questi medici e chirurghi erano addetti al servizio sanitario militare, e l'opera loro era necessaria allora, sì perchè il corpo sanitario militare non aveva preso lo sviluppo ch'esso ha di presente, sì ancora perchè allora dai chirurghi militari non si richiedeva la doppia laurea in chirurgia e medicina, cosicchè laddove v'era solamente un chirurgo militare, tornava indispensabile ancora un medico civile. Ma d'allora in poi il corpo sanitario s'aumentò, e dagli ufficiali del medesimo si richiese la doppia laurea, motivo per cui un solo individuo basta ora laddove prima erano necessari due.

In seguito a queste importanti modificazioni seguite nel personale sanitario, l'opera dei suddetti medici e chirurghi civili non è più necessaria, quindi sarebbe spreco il valersene. Fu pertanto prescritto con apposite ministeriali disposizioni che il servizio che quelli prestavano venisse esercito da ufficiali sanitari militari.

Questa surrogazione non è per anco compiuta, cosicchè vi sono ancora a questo momento alcuni medici e chirurghi civili impiepati al servizio della truppa; ma essi sono in piccolissimo numero, due o tre forse nello Stato, e questi pochi verranno pur essi rimpiazzati in breve da militari; dacchè ripeto che sarebbe singolare davvero che si mantenesse a grandi spese un corpo sanitario militare per valersi poi di medici e chirurghi civili nella cura dei soldati infermi.

Non dovendovi adunque più essere d'ora in avanti alcun medico e chirurgo civile addetto al servizio della truppa, era naturale che il Ministero nel suo progetto di legge non facesse cenno di tali medici e chirurghi. Esso però non intese con ciò di voler togliere il vantaggio del citato regio biglietto del 1833 a quelli fra di essi che ne avessero acquistato il diritto. Tal decreto infatti non è menomamente abrogato dalla presente legge; le persone quindi che hanno titoli sufficienti potranno farli valere onde godere del beneficio del medesimo.

La vostra Commissione, d'accordo in ciò col regio commis-